COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 32 DEL 14-12-2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS.175/2016. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Dicembre, alle ore 18:30, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:

Componente	Presente	Assente
ROMANO' LAURA	X	
PAGANI ORIANO	X	
PERSONENI CLAUDIA	X	
BARELLI DAVIDE	X	
BERISHA KRISTOS	X	
CENTRONE GIANFRANCO	X	

Componente	Presente	Assente
MONTEMARANO GABRIELE	X	
POLLICE MASSIMO RAFFAELE	X	
BONACINA MARIO	X	
COLOCCI CLAUDIO	X	
MOLLISI ALESSANDRO	X	

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. DE LORENZI GIOVANNI.

La sig.ra ROMANO' LAURA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato all'ordine del giorno.

C.C. Nr. 32

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ex art.20 del D.Lgs.175/2016. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";*

Visto il decreto Sindacale prot.5496 del 20.10.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in videoconferenza;

Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite Jitsi Meet ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:
"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. .....
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:
- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

C.C.Nr.32

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.05.2015;
- l'articolo 24 del TUSPP il quale nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 04.07.2107 con deliberazione consiliare n. 17;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19.12.2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima

applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valsolda e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione" che risulta ***variato rispetto al piano 2020 (con riferimento al 31.12.2019), in quanto:***

a) ***con deliberazione di C.C. N.17 DEL 04.07.2017, si stabiliva di procedere all'alienazione della partecipazione comunale del Consorzio Pubblici Trasporti Spa e successivamente si è reso noto l'avvio al procedimento attivando la procedura prevista dall'art.24,c.5 del D.Lgs.1175/2016, richiedendo alla Società la liquidazione delle proprie azioni in denaro in base ai criteri stabiliti***

dall'art.2437-ter c.c. e secondo il procedimento di cui all'art.2437-quater del c.c.;

b) ***che la CPT ha provveduto alla liquidazione delle azioni erogando una prima rata entro il 31.12.2020 e provvederà entro il 31.12.2021 alla liquidazione della seconda rata;***

PRESO ATTO del parere favorevole art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Dopo l'illustrazione del Segretario Comunale, nessun Consigliere prende la parola, si passa alla votazione con il seguente risultato: all'unanimità di voti favorevoli, resi a seguito di appello nominale e riconoscimento video dai n.11(undici), Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. Di approvare la ricognizione al 31.12.2020 delle società in cui il Comune di Valsolda detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P;

5. Di dichiarare all'unanimità di voti favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione n. 32 del 14-12-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
ROMANO' LAURA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 –
www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS.175/2016. APPROVAZIONE

Il sottoscritto, ANTONIO DELL'ERA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Valsolda, 10-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ANTONIO DELL'ERA)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 –
www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS.175/2016. APPROVAZIONE

Il sottoscritto, ANTONIO DELL'ERA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Valsolda, 10-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ANTONIO DELL'ERA)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 –
www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 14-12-2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS.175/2016. APPROVAZIONE

Il sottoscritto MAZZOLA MARIA CRISTINA, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 20-12-2021 per giorni 15 consecutivi.

Valsolda, 20-12-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(MAZZOLA MARIA CRISTINA)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

All. A alla deliberazione di C.C. N. 32 del 14.12.2021

RICOGNIZIONE PERIODICA DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Ricognizione delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2020

Il Comune di Valsolda partecipa al capitale della seguente società

Codice fiscale società partecipata	Denominazione società partecipata	Localizzazione	Forma giuridica	Tipologia partecipazione (D=Diretta) (I=Indiretta)
03522110133	Como Acqua s.r.l.	Via Borgovico,148 Como	Società a responsabilità limitata	D

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
COMO ACQUA S.R.L.	www.comoacqua.it	0,02	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2050

SOCIETA' COMO ACQUA SRL

La Società Como Acqua Srl è di recente costituzione è stata costituita in base alle normative nazionali e regionali per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO della Provincia di Como. La Società si occupa della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'ambito di Como (acquedotto, fognatura e depurazione) così come disciplinato dal D.Lgs.152/2006. Quindi, oltre che rispondere ad un preciso obbligo dettato dalla normativa in materia di gestione del S.I.I., con il mantenimento della società in parola si intende conseguire la gestione di un servizio collettivo di importanza cruciale in termini economici, politici e sociali, con messa a frutto delle sinergie derivanti dalla gestione di un ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un più integrato pacchetto di servizi. In tale società inoltre è confluita con operazioni di fusione/incorporazione ovvero procedure o forme ritenute opportune le varie gestioni compresa la gestione del servizio idrico integrato in precedenza affidata alla Società Acqua Servizi Idrici Integrati S.r.l.

Per completezza si precisa che il comune di Valsolda, oltre a far parte della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, partecipa a:

- BIM Ticino di Porlezza;
- Azienda Sociale "Centro Lario e Valli" per la gestione dei servizi socio assistenziali;

Che essendo forme associative di cui al V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 non sono oggetto del presente Piano.

Valsolda, 14.12.2021

f.to IL SINDACO
Romano' Laura